



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca
Molinari, all'udienza del 18/11/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1525/2015 R.G. promossa
da:

M. rappresentato e difeso dagli Avv.ti

RICORRENTE

contro:

F.

in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CRISTINA BRUNI

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorrente M. ha lavorato alle dipendenze della convenuta F. in qualità di autista, dal 4.6.2010 sino al 22.7.2016, quando è stato licenziato per giusta causa.

Il ricorrente ha impugnato il licenziamento sostenendone la illegittimità per l'insussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro e per vizi procedurali. Ha convenuto in giudizio oltre alla società datrice di lavoro anche la P. per sentirla condannare, in solido col datore di lavoro, al pagamento delle competenze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR e ciò sul presupposto della sussistenza fra le società convenute di un contratto di appalto.

La convenuta costituendosi chiedeva di respingersi il ricorso e svolgeva domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente stradale del 17.6.2015 asseritamente causato in via esclusiva dalla imprudenza e negligenza del lavoratore.

Senza svolgimento di attività istruttoria la causa veniva discussa e decisa in data 18.11.2016.

Negava innanzitutto il ricorrente di aver commesso alcuna delle condotte a lui ascritte dalla convenuta segnatamente di avere col proprio comportamento imprudente e negligente cagionato il sinistro stradale del 17.6.2015.



A parere del ricorrente il sinistro era riconducibile a un guasto meccanico del mezzo da lui condotto, tanto da richiedere alla convenuta, nella lettera di giustificazioni, una perizia sull'automezzo.

Non è stata eseguita alcuna perizia e non vi è prova alcuna del fatto che l'incidente sia avvenuto a causa di un guasto meccanico del mezzo. Poiché nell'incidente il mezzo condotto dal ricorrente è stato parzialmente distrutto nella parte frontale non è dato sapere se una eventuale perizia avrebbe potuto raggiungere risultati utili.

D'altro canto la convenuta ha provato documentalmente di essere in regola con le revisioni del mezzo (doc.23 conv.).

Le giustificazioni rese dal ricorrente non appaiono del tutto convincenti (non lo sono state neppure per gli agenti della Polizia stradale che hanno redatto i verbale di incidente, doc.8 conv.). Il tentativo del medesimo di corroborare, in occasione delle dichiarazioni rese alla Polizia stradale (doc.8 conv.), la tesi del guasto meccanico non gli sono in realtà d'aiuto e, anzi, appaiono controproducenti (*"..prima di entrare in autostrada ho notato che l'autocarro aveva problemi ma non ci ho fatto molto caso"*) in relazione alla sua diligenza nella conduzione dell'automezzo.

La tesi della disattenzione quale causa del sinistro appare corroborata anche dalla circostanza che non sono state rilevate tracce di frenata nel tratto di strada precedente a quello dove è avvenuto l'impatto con l'altro automezzo (disco cronotachigrafico e verbale polizia stradale).



Sotto il profilo formale il ricorrente eccepiva la violazione da parte del datore di lavoro del principio di specificità della contestazione e di immutabilità della contestazione. Lamentava, inoltre, il ricorrente di essere stato privato dei mezzi di lavoro ancor prima di ricevere la contestazione disciplinare (24.6.2015). Con la lettera di contestazione del 19.6.2015 la convenuta aveva infatti sospeso cautelamente il lavoratore dal servizio e conseguentemente con telegramma del 23.6.2015 gli aveva chiesto la restituzione dei beni aziendali. Non si ravvisa in ciò alcuna violazione procedurale idonea a inficiare la legittimità del recesso.

Per quanto riguarda la specificità della contestazione il rilievo di parte ricorrente non è condivisibile: dalla lettura della lettera del 19.6.2015 emerge con chiarezza come l'addebito contestato sia la disattenzione alla guida.

Sotto il profilo della immutabilità della contestazione disciplinare si rammenta come il suddetto principio, corollario del principio di specificità sancito dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vieti al datore di lavoro di licenziare un dipendente per motivi diversi da quelli contestati. Il principio della immutabilità è funzionale a circoscrivere l'oggetto della contestazione e preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati quali circostanze confermatrici della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento.



La contestazione del 19 giugno e il licenziamento del 22 luglio sono parzialmente difformi: nella prima si contesta la disattenzione alla guida, nel secondo, oltre a quella, più in generale, si contesta l'imprudenza e la negligenza nella guida del mezzo, il mancato rispetto delle norme di comportamento che regolano l'attività di autista e l'aver falsamente ricostruito l'accaduto attribuendo la colpa dell'incidente a un guasto meccanico così facendo venir meno la fiducia del datore di lavoro.

Nel caso in esame i rilievi ulteriori mossi al comportamento del ricorrente non sono mere circostanze utili al solo fine di valutare la complessiva gravità delle inadempienze del lavoratore e la proporzionalità del provvedimento sanzionatorio adottato, ma sono piuttosto comportamenti diversi e ulteriori rispetto alla "*disattenzione alla guida*" che ha costituito l'oggetto della lettera di contestazione disciplinare.

Sotto questo aspetto, dunque, le richieste di parte ricorrente vanno accolte e il licenziamento va dichiarato illegittimo per vizio formale con le conseguenti pronunce di condanna tipiche della tutela obbligatoria. Ritiene la ricorrente sia equo determinare l'indennità risarcitoria, tenuto conto delle circostanze del caso e degli altri parametri di legge, nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.



La convenuta va condannata anche al pagamento degli importi richiesti dal ricorrente a titolo di competenze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR per un ammontare complessivo di € Euro 13.417,78 lordi.

Parte ricorrente asserisce la sussistenza della responsabilità solidale della società P sulla base della circostanza per la quale, a suo dire, egli sarebbe stato sempre impiegato a svolgere solo trasporti per P

Secondo il più recente orientamento in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 D.Lgs 276/2003, i fatti generatori della responsabilità solidale del committente vanno ravvisati sia nell'esistenza di un valido contratto di appalto, sia nella prestazione lavorativa del dipendente nell'ambito del medesimo contratto di appalto (Tribunale di Milano 22 dicembre 2008, in D.L. Riv. critica dir. lav., 2009, 1, 211).

L'art. 1676 c.c. afferma che *“coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”*. Il ricorrente, su cui gravava il relativo onere, non ha provato la sussistenza di un contratto di appalto fra la F e P . La domanda svolta dal ricorrente nei confronti di P. va respinta non avendo il ricorrente provato la sussistenza



dei presupposti di legge che giustificano la responsabilità solidale ex art.29 D.Lgs.276/2003 e 1676 c.c. della suddetta convenuta.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, dal combinato disposto dell'art. 1246, n. 3 c.c., (esclusione della compensazione dei crediti dichiarati impignorabili) e dell'art. 545 c.p.c. (sulla pignorabilità delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nella misura di un quinto) il ricorrente ricava la conclusione che la compensazione sarebbe possibile solo entro la misura di un quinto.

In realtà, sul punto, la giurisprudenza ha consolidato il principio della “compensazione atecnica” o “impropria”. Secondo tale orientamento *«l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 c.c. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato»* (Cass. n. 5024/2009).

Pertanto, se datore di lavoro e lavoratore sono titolari di crediti derivanti dallo stesso rapporto di lavoro, il limite quantitativo del quinto è ritenuto non applicabile, potendosi pertanto, in tal caso, fatta salva la verifica delle previsioni della contrattazione collettiva, provvedere al ristoro totale del danno subito.



Era onere di parte ricorrente, convenuta in via riconvenzionale, eventualmente allegare e provare la sussistenza di particolari previsioni di favore contenute nel CCNL di settore. Tali oneri non sono stati soddisfatti.

La convenuta ha, invece, provato documentalmente (doc.9-11) di aver sostenuto i seguenti esborsi: € 100 per lo spostamento del satellitare, € 4.900 per la rimozione del mezzo incidentato, € 8.200 valore assicurato del mezzo, € 500 franchigia.

Per le ragioni sopra indicate può dirsi provata la colpa del lavoratore nella causazione del sinistro de quo e quindi la responsabilità del medesimo per i danni provocati all'automezzo di proprietà del datore di lavoro.

Fra i crediti vantati dalle parti in causa può dunque essere disposta la compensazione.

L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Dichiara illegittimo il licenziamento impugnato e conseguentemente ordina alla convenuta l'immediata riassunzione del ricorrente o, in alternativa, il pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;



Condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 13.417,78 a titolo di TFR e altri istituti contrattuali, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 13.700, oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale al saldo, a titolo di risarcimento del danno;

Dichiara che fra i crediti vantati dalle parti è possibile effettuare la compensazione.

Rigetta le domande di parte ricorrente svolte nei confronti della convenuta P

Spese di lite compensate.

Così deciso in data 18/11/2016.

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari

